

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE
DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 801 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2013,
promossa

da:

contro

Poste Italiane s.p.a. (Avv. S. Sebastiani)

In punto a:

INTERMEDIAZIONE ILLECITA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno esposto di essere dipendenti della s.r.l. e
della coop a r.l. , adibiti all'appalto del servizio di trasporto di
effetti postali conferito da Poste Italiane. A partire dal 1.9.08, o quantomeno
dalla data di prima assunzione, essi sono stati dipendenti delle precedenti
imprese aggiudicatarie di tale appalto e nel periodo dal 1.9.10 al 5.9.10
avevano proseguito nella medesima attività pur in carenza di contratto di
appalto.

Essi hanno esposto di svolgere l'attività di trasporto degli effetti postali dal
CMP agli uffici postali di destinazione e dalle cassette di raccolta della posta

al CMP, sulla base di tragitti, orari e distanze predeterminati da Poste Italiane con moduli cosiddetti MPT.

Le indicazioni fornite in tali moduli, a valenza giornaliera, restavano valide sino a eventuali modifiche comunicate da Poste Italiane.

Hanno chiesto che, accertata l'illecita intermediazione di mano d'opera, si dichiari che essi sono dipendenti della società convenuta a decorrere dal

16.9.08, quanto a [redacted], dal 16.9.08 quanto a [redacted], con inquadramento per tutti al livello D; dal 1.12.09 quanto a [redacted], con inquadramento al livello E sino al 3.7.11 e successivamente al livello D; dal 1.2.10 quanto a [redacted], con inquadramento al livello E sino al 1.2.12 e successivamente al livello D, con condanna di Poste Italiane al pagamento delle differenze retributive dovute.

Poste Italiane s.p.a si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Poste Italiane riconosce che i modelli MPT determinano le linee, i percorsi, il numero di corse, il chilometraggio e anche gli orari dei servizi, ma non i turni dei lavoratori impiegati, che sono decisi dall'appaltatore; inoltre i modelli MPT non erano consegnati ai singoli lavoratori, ma una volta per tutte, all'appaltatore. I MPT costituivano parte della documentazione del bando di gara, in relazione ai quali le imprese concorrenti formulavano i prezzi offerti.

In corso di causa, sono state assunte prove per testi.

E' stato confermato testimonialmente che i modelli MPT descrivevano il servizio oggetto dell'appalto; in altre parole l'appalto era conferito per lo svolgimento di un certo numero di corse, da un luogo dato ad un altro, in determinati orari della giornata, effettuando in tal modo il trasporto degli effetti postali.

Si ammette la possibilità di variazione del MPT in corso di appalto; ma tale variazione aveva carattere di eccezione, e comunque incideva sulle obbligazioni dedotte nel contratto.

E' parimenti confermato che Poste Italiane non interveniva nella predisposizione dei turni di servizio, che era di competenza degli appaltatori, che disponevano altresì dei mezzi per effettuare il trasporto.

Così configurato il rapporto, la prestazione lavorativa del singolo operatore risultava già largamente predeterminata sulla base delle specifiche di appalto; quest'ultimo infatti stabiliva, anche nel dettaglio, sia l'oggetto dell'obbligazione dell'appaltatore che il contenuto della prestazione del lavoratore.

Ai fini di causa, assumerebbe rilievo allora verificare come e da chi venivano trattate le situazioni impreviste o le variazioni richieste rispetto a quanto previsto nei MPT.

Le prove testimoniali hanno fornito riscontri discordi.

Secondo il teste , dipendente di Poste Italiane, se si verificavano avarie "il problema era comunicato a me o ai miei superiori"; si è verificato anche che Poste Italiane abbia provveduto con propri mezzi ad effettuare il servizio.

Secondo il teste , all'epoca dei fatti amministratore della società capofila dell' assuntrice dell'appalto, il coordinatore della cooperativa comunicava direttamente a lui o all'ufficio amministrativo della società il problema, ed era quest'ultimo che eventualmente si metteva in contatto con Poste Italiane; egli nega comunque che vi sia mai stata la necessità di un intervento diretto di Poste.

Informazioni non dissimili provengono dalla teste , secondo la quale Poste Italiane non interveniva ed erano le imprese appaltatrici che si coordinavano tra di loro per risolvere i problemi.

A fronte di tali risultanze non coerenti, vi è comunque la certezza che l'appalto costituiva esternalizzazione di una spezzatura del servizio di distribuzione della posta, predeterminato sin dall'inizio con modalità vincolanti circa il quando e il quomodo, nonché di volta in volta, inevitabilmente, circa il quantum del trasportato.

Vi è stato un periodo in cui il servizio è stato prestato, pur in assenza di un appaltatore. Ciò non è contestato da Poste Italiane, che allega che il giorno

1.9.10 fu la data di decorrenza del licenziamento intimato dalla soc. coop.

e non prova da chi furono assunti i ricorrenti sino alla data del 5.9.10.

Tra i documenti prodotti da Poste ve ne è uno che può spiegare quello che è accaduto. Si tratta del doc. 27 che è riferibile a Coop, secondo Poste il consorzio assuntore dell'appalto. In esso si conferma che la consorziata avrebbe posto in mobilità i lavoratori a partire dal 31.8.10, ma avrebbe comunicato in via telematica i licenziamenti (evidentemente a soggetti terzi e segnatamente agli uffici del lavoro e agli enti previdenziali) entro cinque giorni dalla data effettiva degli stessi.

Nel documento si dice che i lavoratori sarebbero stati materialmente in forza alla cooperativa uscente anche oltre la data del 31.8, ma ciò, se fosse vero, configurerebbe un rapporto irregolare di fatto, che andrebbe provato da Poste, con allegazione specifica di chi in fatto quei giorni esercitò il potere gerarchico e direttivo sui lavoratori.

Coerentemente con l'assunto dei ricorrenti gli estratti contributivi prodotti non coprono il periodo considerato.

Quantomeno a partire dal 1.9.10 le prestazioni, che, come detto, erano largamente predeterminate secondo modalità vincolanti, devono ritenersi essersi svolte direttamente alle dipendenze di Poste Italiane, che si avvantaggiava di esse.

Il livello di inquadramento iniziale è quello al livello E, addetto junior, salvi i successivi passaggi di livello per effetto dell'anzianità.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, parzialmente decidendo la causa, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,

dichiara che

sono dipendenti di Poste Italiane a decorrere dal 1.9.10, con inquadramento iniziale al livello E del c.c.n.l.;

dichiara tenuta Poste Italiane a corrispondere le differenze retributive dovute, dedotto quanto percepito dagli interposti, e a versare i contributi


previdenziali e assistenziali dovuti; con rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

condanna Poste Italiane a rifondere le spese di causa, che liquida in € 10800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

Così deciso in Padova, li 26.07.18.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

Il sottoscritto arch. **Carlo Maria Nizzola** (c.f. NZZCLM65R30F205L) delega gli avvocati prof. Franco Scarpelli (c.f. SCRFNC59S12F205I) e Paolo Maria Angelone (c.f.: NGLPMR68E26F205W) a rappresentarlo e difenderlo nella presente controversia contro **Comune di Brugherio**, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, con sede in Brugherio, piazza Cesare Battisti, 1, in ogni fase e grado del giudizio, anche cautelare, di opposizione, esecutiva nonché di impugnazione, congiuntamente e disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di intervenire, svolgere domanda riconvenzionale, di costituirsi a seguito di domanda riconvenzionale, riassumere la causa, transigere, quietanzare, incassare, citare per intervento, accettare rinunce, nonché di farsi sostituire da altri avvocati.

Eleggo domicilio presso lo Studio degli stessi, in Milano, Corso Italia, 8.

Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente in esecuzione della presente procura, presto completo e informato consenso, in ossequio al D. Lgs. 196/2003, ai legali sopra indicati affinché utilizzino i dati personali anzidetti, acconsentendo alla presenza e permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i dati stessi, anche per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al presente mandato.

f.to

Carlo Maria Nizzola

E' autentica